

CONVENZIONE

PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA DOMICILIARE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOEMATOLOGICI IN CURA PRESSO L' U.O. DI EMATOLOGIA OO.RR. E IL CTMO

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI MELACRINO MORELLI, con sede in Reggio Calabria via Melacrino, rappresentata dal Commissario Straordinario Dr. Francesco Antonio Benedetto, nato a New York (USA) il 28 settembre 1956, il quale agisce in nome e per conto della Azienda stessa.

E

L'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma (A.I.L.) - Sezione " A.Neri" di Reggio Calabria e Vibo Valentia, con sede in Reggio Calabria alla via Santa Lucia al Parco n.9, Codice Fiscale 92007680801, legalmente rappresentata dalla Presidente dott.ssa Rosalba Di Filippo Scali, nata a Napoli il 5 novembre 1945, che, in qualità di presidente, agisce in nome e per conto della Sezione A.I.L. di Reggio Calabria.

Premesso che

- L'assistenza domiciliare, è stata inserita nei Lea già a partire dal 2001, sotto il capitolo più ampio di "Assistenza distrettuale". Al fine di definire una normativa organica su tutto il territorio Nazionale in merito all'assistenza domiciliare, nel 2006 è quindi è stato elaborato il "Documento di caratterizzazione delle cure domiciliari", approvato dalla Commissione LEA quale nuova definizione dei livelli essenziali di assistenza in ambito domiciliare.
- L'assistenza domiciliare migliora la qualità di vita del paziente oncoematologico e dei familiari favorendo una continuità di cure ematologiche adeguate ai diversi bisogni assistenziali, attraverso un approccio multi professionale qualificato, in rete con le organizzazioni sociali e sanitarie dedicate. Le cure domiciliari in ematologia favoriscono un uso razionale dei servizi sanitari e di conseguenza riducono i costi dell' ospedalizzazione inappropriata.
- Il medico ematologo di riferimento appartenente alla struttura ospedaliera è il responsabile dell'assistenza al singolo paziente.
- La presenza di problematiche non solo fisiche, ma anche psicologiche e sociali richiede l'organizzazione di un supporto adeguato sia per il malato, sia per la famiglia, attraverso una stretta collaborazione anche con i servizi sociali e, quando possibile, con le risorse del volontariato

Considerato che:

- l'AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, costituita a Roma l'08.04.1969 e riconosciuta con D.P.R. n. 481 del 19.09.1975, al fine di migliorare la qualità della vita dei malati portatori di patologia oncoematologica, organizza l' Assistenza Domiciliare erogata da equipe multi professionale (medici, infermieri, assistenti sociali, psicologi e volontari) che assistono il paziente a casa mantenendo un costante collegamento con l'ospedale dove il paziente è curato per la sua malattia ematologica;
- numerose Sezioni AIL diffuse sul territorio nazionale, ove operi un Centro Ematologico, organizzano e gestiscono il Servizio di Assistenza Domiciliare per i pazienti oncoematologici;
- l'AIL di Reggio Calabria e Vibo Valentia Sez. "A. Neri", costituita a Reggio Calabria il 27 Luglio 1989 e riconosciuta con D.P.G.R. n°832 del 29 luglio 1991, al fine di migliorare la qualità della vita dei pazienti oncoematologici terminali, intende organizzare il Servizio di Assistenza Domiciliare erogato da un equipe multi professionale (medici, infermieri, psicologi, volontari) che assistano il paziente a casa mantenendo un costante collegamento con l' U.O. di Ematologia dell' Azienda Ospedaliera. "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria.

Si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 OGGETTO

La presente convenzione disciplina il Servizio di Assistenza Domiciliare Specialistica in favore di pazienti oncoematologici, in cura presso la Divisione di Ematologia dell'Azienda Ospedaliera "Bianchi Melacrino Morelli, residenti nell'area territoriale compresa tra il Comune di Reggio Calabria e il Comune di Bagnara, secondo i principi della medicina palliativa e dell'ospedalizzazione domiciliare, giusta previsione degli "Standard qualificanti i LEA - cure domiciliari".

Il prestatore di servizi (Associazione Italiana contro le Leucemie, linfomi e Mieloma di Reggio Calabria e Vibo Valentia Sezione "A. Neri", d'ora innanzi semplicemente AIL) si obbliga nei confronti dell'Amministrazione contraente (Azienda Ospedaliera. "Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria, d'ora innanzi più semplicemente A.O.) ad erogare le prestazioni indicate in detta convenzione secondo le modalità ivi descritte.

ARTICOLO 2 DESTINATARI DEL SERVIZIO

Destinatari delle attività oggetto del servizio sono i pazienti con patologie oncoematologiche residenti nei Comuni di cui all'art. 1.

L'assistenza di cui alla presente convenzione è gratuita per i cittadini richiedenti e non prevede alcun onere a carico degli stessi.

ARTICOLO 3 FINALITÀ ED OBIETTIVI

La finalità del servizio è quella di fornire assistenza ai pazienti presso il proprio domicilio, garantendone la permanenza. In particolare, l'assistenza viene erogata tramite interventi coordinati di cure mediche e infermieristiche, qualificate e adeguate alle necessità della specifica situazione di bisogno, nel rispetto della dignità e della libertà personale, della riservatezza, della individualità e delle convinzioni religiose.

L'obiettivo è quello di evitare al paziente le lunghe e defatiganti soste nelle sale d'attesa e dall'altro agevolare il lavoro del Day Hospital garantendo così la continuità assistenziale e terapeutica tra le cure ospedaliere, le strutture sanitarie dedicate e le cure domiciliari.

ARTICOLO 4 DURATA, PROROGA ED OPZIONI

La presente convenzione ha carattere sperimentale e prevede una durata di dodici mesi, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere prorogata, previa verifica da parte della A.O. della adeguatezza e corrispondenza delle prestazioni effettuate e conseguente atto deliberativo in merito. Non è ammesso il rinnovo tacito. Comunque le parti firmatarie potranno decidere di comune accordo, in itinere le modifiche che si palesassero necessarie.

ARTICOLO 5 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL PRESTATORE DI SERVIZI

L'AIL si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della convenzione a:

- erogare, con proprie risorse, nei confronti dei soggetti ammessi alla fruizione del servizio:
 - a) prestazioni di assistenza medica;
 - b) prestazioni di assistenza infermieristica;
- garantire il coordinamento operativo in grado di assicurare la pianificazione degli interventi ed un adeguato supporto informativo;
- garantire la continuità dei servizi prestati assicurando la regolare presenza degli operatori;
- garantire, in caso di assenza, le necessarie sostituzioni con tempestività e con personale in possesso di pari requisiti.

ARTICOLO 6 PERSONALE IMPIEGATO

- L'AIL assicura l'attività di assistenza medica, infermieristica e psicologica con professionisti, in possesso di idonei e adeguati titoli professionali e abilitanti, che collaborano con l'AIL in forza di contratto d'opera libero professionale, i cui corrispettivi sono liberamente determinati dalle parti. I professionisti, di cui sopra, si serviranno di adeguato mezzo di trasporto di proprietà dell'AIL.
- L'AIL si impegna a garantire la necessaria copertura assicurativa del personale impiegato per l'attività di assistenza domiciliare dallo stesso svolta.
- L'AIL si impegna a fornire l'elenco dettagliato di detto personale entro dieci giorni dalla firma della presente convenzione e successivamente ad ogni variazione intervenuta. La A.O. di Reggio Calabria è sollevata da ogni genere di responsabilità e dovere nei confronti del personale impegnato dall'AIL in tale servizio.
- Il numero dei professionisti impegnati, in rapporto al numero dei pazienti in carico, sarà quantificato in ottemperanza a quanto indicato dai LEA.
- Dovrà essere, inoltre, previsto la figura di un Medico Responsabile dell'Assistenza specialista domiciliare per pazienti oncoematologici, che assuma un ruolo di coordinamento degli operatori impegnati e di referente nei confronti dell'A.O.

ARTICOLO 7 CRITERI DI ELEGGIBILITÀ

L'AIL assicura l'assistenza domiciliare specialistica a pazienti oncoematologici secondo i seguenti criteri di eleggibilità:

- Soggetti sintomatici con grossi deficit deambulatori affetti da patologie croniche debilitanti e con limitate aspettative di vita
- Soggetti cronici stabili per i quali sulla base della patologia e della terapia somministrata è prevedibile un aumento del rischio di infezione

Rappresenta elemento prioritario per l'eleggibilità alle cure domiciliari la particolare situazione socio-economica del paziente e/o della sua famiglia.

Sono ammessi al servizio i residenti nei territori dei Comuni di cui all' art. 1.

ARTICOLO 8 MODALITÀ DI ACCESSO

La segnalazione, previa compilazione della domanda di accesso al servizio, potrà essere effettuata da:

- Medico Specialista della Struttura Complessa di Ematologia dell'Azienda
- Familiare e Servizi Sociali (in tal caso la segnalazione va ricondotta al MMG che formalizzerà la richiesta)

In tutti i casi è necessario il consenso dell'assistito e/o dei suoi familiari.

La valutazione di eleggibilità al trattamento domiciliare verrà effettuata dalla Struttura complessa / Unità Operativa ematologica di riferimento del paziente.

La tipologia delle prestazioni, il numero degli accessi e l'intera gestione del piano terapeutico sarà stabilito dall'Ematologo dei pazienti ed il medico referente dell'associazione AIL.

L'AIL non potrà in nessun caso accettare pazienti che richiedono specificatamente l'individuazione a propria scelta di personale medico, infermieristico o tecnico.

Rimarrà a carico dell'AIL la corretta compilazione per ogni singolo paziente, nel corso dello svolgimento del servizio, della cartella clinica, che al termine dell'assistenza dovrà essere consegnata ed archiviata presso gli archivi della divisione.

L'Azienda Ospedaliera si impegna ad assicurare tutto il supporto necessario per la fornitura di farmaci, presidi sanitari e di laboratorio, attraverso la struttura aziendale. I predetti materiali saranno quelli che la vigente normativa prevede a carico dell'Azienda per l'assistenza farmaceutica.

Il ritiro dei beni di cui sopra potrà essere effettuato dal personale del prestatore di servizi debitamente individuato o dai familiari del paziente.

ARTICOLO 9 RISERVATEZZA

L'AIL ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione.

L'AIL è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza l'A. O. ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la convenzione, fermo restando che l'AIL sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

ARTICOLO 10
PERCORSI AGEVOLATI PER LE PRESTAZIONI

Il personale dell'AIL potrà accedere in maniera diretta ai laboratori di analisi, ai servizi ambulatoriali e radiologici presso la struttura della ASL, senza prenotazione e senza attesa (previo accordo tra i rispettivi responsabili), previa prescrizione del medico di medicina generale del paziente.

Si attiverà apposita conferenza di servizi con il Servizio Farmaceutico Aziendale al fine di verificare la possibilità di:

- Ritirare farmaci prescritti e il materiale sanitario necessario all'assistenza domiciliare, direttamente presso la Struttura Complessa di Farmacia Aziendale o la Struttura Complessa di Farmacia Territoriale;
- Consentire, quando trattasi di farmaci (H. OSP1) che, secondo il DL 30.12.1992 n.539, art. 1, comma 9, "sono utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile", l'assimilazione del domicilio del paziente alla struttura ospedaliera.

ARTICOLO 11
DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE

È fatto assoluto divieto all'AIL di cedere, a qualsiasi titolo, la convenzione.

ARTICOLO 12
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Alla data di stipula della convenzione l'AIL dovrà comunicare i recapiti (numero di telefono e indirizzo e-mail) del proprio referente alla A. O..

La A. O., a sua volta, nominerà un proprio referente che dovrà essere comunicato all'AIL.

Reggio Calabria il 7.10.2015

~~Dr.ssa Rosalba di Filippo~~

~~IL VICE PRESIDENTE~~

~~Anna Maria Vivaldi~~

~~AIL Reggio Calabria - Vibo Valentia~~

~~Sezione "Alberto Neri" ONLUS~~

~~via S. Lucia 10/Bivio 19 - 89124 Reggio Cal~~

~~Codice Fiscale 92007680801~~

Dr. Francesco Antonio Benedetto

